la somma complessiva di euro 2.932,26, imputandola al cap. 106640 del bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2024.

2. Pubblicare il presente provvedimento nei modi e termini di legge.

Il Sovrintendente (Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera) TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento del 13 FEB. 2024 OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 1204/2023, depositata il 27/3/2023 nel giudizio R.G. 2678/2021, resa dalla Sezione lavoro del tribunale di Catania, in favore di Francesco Isaia	
Bilancio 20 Competenze	
Cap Spese per	
Somma € stanziata	L'anno duluilaventiquatizo
Impegni €assunti	L'anno dulluilaveutiquette il giorno 13 del mese di felbraio
Fondo €disponibile	il Sovrintendente nominato giusta decreto del Preside della Regione Siciliana n. 27/Serv.1° S. G. del 12 febbr 2024, ha adottato il seguente provvedimento.
Visto ed iscritto a N. 66 de L Cap 156640	
nel partitario uscita di competenza l'impegno di € 2-(32,26	
addi 1310 L 20 24 50 NO 110 RES	
IL CAPO SERVIZIO	
SETTORELEGALE E CONTENZIOSO	
Prot. n. del	
Il Compilatore	
il Capo Settore WistoE.L.R. TEATRO MASSIMO B WistoE.L.R. TEATRO MASSIMO B Capo Settore Cav. dott. Salvatore V	OVITAR
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI	
Inviata alla Regione Siciliana il	

4

1

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 1204/2023, depositata il 27/3/2023 nel giudizio R.G. n. 2678/2021, resa dalla Sezione lavoro del tribunale di Catania, in favore di Francesco Isaia

IL SOVRINTENDENTE

Richiamata la Relazione del direttore amministrativo del 13/02/2024 con la quale è stato rappresentato quanto di seguito riportato:

"Le comunico che con la sentenza n. 1204/2023, depositata il 27/3/2023 nel giudizio R.G. n. 2678/2021, resa dalla Sezione lavoro del tribunale di Catania, in favore di Francesco Isaia, notificata in data 15.5.2023, prot. n. 2548, è stata dichiarata cessata la materia del contendere e condannato il teatro a rifondere metà delle spese di lite per un ammontare pari nel suo intero a euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, compensando la restante parte.

Il giudizio ha avuto ad oggetto la domanda di risarcimento del danno c.d. "comunitario", ossia il riconoscimento dell'indennità risarcitoria pari a un massimo di dodici mensilità dovuta al lavoratore a tempo determinato che ha subito la reiterazione o proroga oltre i limiti di legge di rapporti di lavoro a tempo, in violazione della Direttiva europea 1999/70/CE. Tale somma è riconosciuta in maniera forfettaria senza la necessità di provare l'effettivo danno subito da parte del ricorrente, il quale si ritiene insito nell'esistenza di un rapporto di lavoro precario mantenuto dal datore di lavoro oltre il periodo di trentasei mesi. Tuttavia, nel caso di specie, nel corso del giudizio, il lavoratore è stato oggetto delle procedure di stabilizzazione indette da questo Ente e, quindi, immesso in Ruolo, giusta delibera commissariale n. 32, del 18 febbraio 2022, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, della legge Madia.

Conseguentemente, come avvenuto in casi analoghi, il Tribunale adito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, atteso che per giurisprudenza oramai pacifica la immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso ricollegabile alla successione dei contratti a termine. In ogni caso, poiché la stabilizzazione è avvenuta in corso di causa, il GdL ha deciso di condannare il teatro al rimborso della metà delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata l'indebita reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo oltre il limite consentito dei 36 mesi, pur dando atto della meritoria azione intrapresa dal Teatro volta a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato e a contenere le spese derivanti dai contenziosi dagli stessi incardinati.

Nella fattispecie, le spese legali oggetto di condanna sono state determinate nella metà del totale dovuto, quindi:

- Onorari= € 2.108,00
- Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) = € 316,20
- Cassa Avvocati (4%) = € 96,97

Totale \notin 2.521,17 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 3.075,83. Totale (1/2 di 3.075,83) = Euro 1537.92.

Da segnalare che il legale di Controparte, l'avv. Carmelo Cinnirella, ha notificato in data 29.5.2023, introitata al protocollo dell'Ente al n. 2859, l'ordinanza di correzione materiale della sentenza emessa in data 18.5.2023, con la quale è stato dichiarato, a rettifica della sentenza, che le spese legali liquidate in sentenza sono dovute in favore del procuratore di parte, dichiaratosi in

tal senso antistatario.

Si precisa, inoltre, che in data 19.12.2023, il predetto avvocato ha notificato la sentenza di ottemperanza del Tar – Sezione staccata di Catania n. 3841/2023 del 19.12.2023, resa nel giudizio R.G. n. 1661/2023, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro oggetto della presente, in forza della quale l'Ente è tenuto ad ottemperare alla stessa entro il termine di 60, gg. dalla notifica della sentenza di ottemperanza, pena l'insediamento di un commissario ad acta allo scopo di adottare gli atti a tal fine necessari.

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei consequenziali atti di competenza, al fine di evitare l'instaurazione della procedura esecutiva con aggravio di spese a carico dell'Ente di cui all'oggetto";

- Vista la sentenza n. 1204/2023, depositata il 27/3/2023 nel giudizio R.G. n. 2678/2021, resa dalla Sezione lavoro del tribunale di Catania, in favore di Francesco Isaia;
- Vista la sentenza di ottemperanza del Tar Sezione staccata di Catania n. 3841/2023 del 19.12.2023, resa nel giudizio R.G. n. 1661/2023, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro suddetta;
- Atteso che occorre procedere al pagamento delle spese legali scaturite dal predetto titolo, pari a: Onorari= € 2.108,00; Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) = € 316,20; Cassa Avvocati (4%) = € 96,97; Totale € 2.521,17 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 3.075,83; Totale dovuto (1/2 di 3.075,83) = Euro 1537,92, onde evitare di dare luogo alle maggiori spese per l'Ente;
- Atteso, altresì, che l'Ente è tenuto a rifondere le spese legali derivanti dalla richiamata sentenza di ottemperanza, pari a: Onorari € 750,00; Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 112,50; Cassa Avvocati (4%) € 34,50; Totale imponibile € 897,00; IVA 22% su Imponibile € 197,34; Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72, € 300,00 (contributo unificato), per un totale dovuto di € 1.394,34.
- Atteso che occorre procedere all'impegno e al pagamento della somma complessiva di euro 2.932,26 (euro 1394,34 + 1537,92);

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto dell'Ente;

Rilevato che:

- il bilancio previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 16 ottobre 2023;
- con D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 17/S8 del 22 gennaio 2024 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 30 aprile 2024, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Con i poteri di legge,

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è da intendere integralmente riportata e trascritta.

1. Impegnare, in esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 3841/2023 del 19.12.2023, resa nel giudizio R.G. n. 1661/2023, in favore di CINNIRELLA CARMELO, nato a Caltagirone, il 19/05/1962, C.F. CNNCML62E19B428S, residente in Catania, via Santa Maddalena 57,